



COMUNE DI CISLIANO

Disciplina comunale delle attività di estetista e affini

Ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1

Regolamento

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- Art. 5 - SCIA
- Art. 6 - Procedimento di verifica
- Art. 7 - Subingresso
- Art. 8 - Superfici minime
- Art. 9 - Orari
- Art. 10 - Tariffe
- Art. 11 - Idoneità igienico-sanitaria
- Art. 12 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Disposizione finale

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, nel Comune di Cisliano, dell'attività di estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n. 1 e s.m.i. e dalla legge regionale n. 48 del 15/09/1989, applicabile per le parti compatibili e secondo il Decreto della Direzione <generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 "linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività estetiche" nonché delle attività di tatuaggi a piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità e secondo il Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004, n° 6932 "Linee guida per l'esercizio della attività di tatuaggio e/o piercing" e relative disposizioni applicative e succ. m. & i..

Art. 2
Definizioni

1. ai fini del presente regolamento s'intende per:
attività di estetista: quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 1/90 e s.m.&i. come integrato e sostituito dall'elenco di cui al Decreto Attrezzature attualmente in vigore e con l'applicazione dei prodotti cosmetici consentiti.
Nell'ambito dell'oggetto dell'attività di estetista, ed in attesa di normativa specifica di settore che disponga diversamente, sono ricomprese le seguenti attività:
-Centro abbronzatura o solarium inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti U.V.A.;
-Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi;
-Dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva ovvero trucco semipermanente, inerente l'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore

nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;

-Saune e bagni turchi, finlandesi, ecc..

-Manicure, pedicure ed attività di onicotecnica (applicazione, ricostruzione e decorazione unghie)

Attività di tatuaggio e/o piercing:

tatuaggio: attività di colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;

piercing: attività di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura;

rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo o tassativo:

i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

attività di massaggi sportivi esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali.

Art. 3

Modalità di esercizio dell'attività

1. L'attività di estetista può essere svolta in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:
 - a) presso la sede dell'impresa stessa, anche unitamente a quella di acconciatore o di altra impresa di estetica,, come attività distinte o sotto forma di unica società, in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto sulla pubblica via;
 - b) presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti regionali ed in particolare dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche;
 - c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio, ad eccezione di prestazioni ai fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza dell'ASL.
3. L'attività presso il domicilio dell'esercente è consentita a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti igienico-sanitari previsti e siano distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall'esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

4. L'attività presso la sede designata dal cliente è consentita alle imprese operanti nel territorio comunale in caso di malattia, impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata, sia impossibilitato a recarsi presso le sedi delle attività autorizzate ovvero in occasione di matrimoni, comunioni o altre ricorrenze che richiedano la presenza straordinaria dell'esercente presso il domicilio del cliente.
5. L'attività di estetista presso ospedali e luoghi di cura a favore dei degenti è consentita presso appositi locali e previa verifica igienico-sanitaria dei medesimi.
6. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e responsabile tecnico e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
7. Le attività di estetista ed acconciatore possono essere esercitate congiuntamente, utilizzando in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione, attesa purchè risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici minime per l'esercizio congiunto delle due attività sono stabilite dal Regolamento Locale di Igiene tipo della Regione Lombardia e devono altresì rimanere separate in vani diversi per le due distinte attività.
8. Presso le attività di estetista è ammesso l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al d.lgs. 114/98 nel rispetto delle relative norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d'uso, previo ottenimento di apposito titolo abilitativo per l'attività commerciale.

Art. 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista può essere esercitato da singoli o società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed in tal caso con l'obbligo di annotazione nel registro sezione Artigianato, oppure in altra forma di impresa, nel caso di imprese non artigiane ed in tal caso con l'obbligo di iscrizione al registro imprese.
2. L'esercizio dell'attività di estetista necessita di apposita qualifica professionale conseguita attraverso superamento di esame tecnico-pratico, preceduto da corso di qualificazione o inserimento presso impresa di estetista.

3. La qualificazione di cui al presente articolo deve essere posseduta dal titolare dell'impresa individuale per le attività svolte in forma artigianale con impresa individuale; per le attività svolte in forma artigianale con impresa societaria, la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, e deve essere in possesso del requisito professionale; per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa individuale, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, oppure da un direttore tecnico dallo stesso nominato.
4. Nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve sempre essere presente in ognuno degli stessi un direttore tecnico in possesso del requisito professionale; per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa societaria, dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali designato tra i partecipanti al lavoro, oppure tra i familiari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa.
5. Il responsabile tecnico, ovvero il soggetto titolare dell'abilitazione professionale, deve garantire la propria presenza nell'esercizio durante gli orari di apertura dello stesso.
6. L'attività può essere svolta esclusivamente in locali che posseggano idoneità igienico sanitaria, anche ai sensi del regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia e che rispettino quanto stabilito dalla legge 09/01/1989 n. 13, dal D.P.R. n. 236 del 14/06/1989 e dalla legge regionale 20/02/1989 n° 6 <norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione> e s.m.&i.
7. Nei confronti del titolare dell'impresa, del legale rappresentante e dei soci amministratori delle società, nonché nei confronti dei soggetti nominati direttori tecnici, non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (legge antimafia) e succ. m & i.

Art. 5 **Inizio attività**

1. L'apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali o dell'attività di estetista sono soggette a presentazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA), accompagnata dagli elaborati necessari tra cui la planimetria dei locali, debitamente quotata con anche il lay out dei locali, e redatta sulla vigente modulistica regionale.
2. Sono altresì soggette a SCIA, da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), il sub ingresso con o senza modifica dei locali, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, oltre che la cessazione dell'attività.

3. La SCIA si riferisce all'intestatario ed ai locali in essa indicati.
4. La presentazione di SCIA regolare (ovvero formalmente corretta) unitamente alla ricevuta del SUAP, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.
5. Con la SCIA l'estetica deve comunicare il nominativo del Direttore Tecnico al SUAP ed al REA, così come deve comunicare ogni variazione ed anche ogni sostituzione temporanea

Art. 6 **Procedimento di verifica**

1. Il responsabile del procedimento effettua le verifiche, anche con l'ausilio di altri uffici o Enti, e può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19 della Legge 241/90.
2. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti il responsabile del servizio procede con l'adozione dei provvedimenti specificati all'articolo 19, comma 3, della legge 241/90.

Art. 7 **Subingresso**

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'attività di estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell'attività da parte di chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell'inoltro della SCIA di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l'attività dal momento della sua acquisizione o della nomina di responsabile tecnico.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l'attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l'attività conservando l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 443/85.

Art. 8
Superfici minime

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, i locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superficie stabilita dal regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.
2. Nell'ipotesi di comprovate difficoltà di carattere edilizio o altri gravi motivi il Comune, sentita la competente Asl, può concedere deroga alla superficie minima.
3. Non è richiesto rispetto di superficie minima nei casi di sub ingresso ad attività già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.

Art. 9
Orari

1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di estetista di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall'esterno dell'esercizio anche quando è chiuso.
2. I titolari possono scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza alcun limite, all'interno di una fascia oraria stabilita con ordinanza comunale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori esistenti sul territorio. L'orario scelto è comunicato al competente Ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di una settimana.
3. La chiusura infrasettimanale è facoltativa. E' in facoltà dell'operatore effettuare orario ridotto di mezza giornata o una o più chiusure nel corso della settimana, purché ciò sia indicato nel cartello di cui al comma 1.
4. E' facoltà dell'operatore aprire l'esercizio nei giorni domenicali e festivi, salvo diversamente disposto con ordinanza.
5. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
6. Le attività di acconciatore esercitate congiuntamente a quelle di estetica in locali unici o comunicanti effettuano aperture e chiusure uniche, in relazione all'attività prevalente.

Art. 10

Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall'interno sia dall'esterno dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

Art. 11

Idoneità igienico-sanitaria

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono indicati nel regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia e nei regolamenti urbanistici locali.
2. Il personale addetto all'esercizio dell'attività, compreso il titolare deve essere risultare in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico-sanitario, prevista dalla competente A.S.L.

Art. 12

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il responsabile del SUAP ordina la sospensione dell'attività:
 - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario;
 - b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.
2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l'attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita SCIA ai sensi dell'articolo 5.
3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività fino ad un anno, con possibilità di proroga di ulteriore 6 mesi, decorso il quale qualora non sia stata ripresa, l'attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente dichiarata, come nuova attività, ai sensi dell'articolo 5.

5. Della sospensione di cui al comma 4, della riattivazione, così come dell'eventuale cessazione dell'attività è dato avviso al SUAP comunale contestualmente e non oltre 30 giorni dal suo inizio.

Art. 13
Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/00, con le seguenti sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689/81, con la sanzione del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00.

Art. 14
Disposizione finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Cisliano con deliberazione consiliare n. 48 del 21/11/1997 ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.